FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI - COMITATO REGIONALE DELLA PUGLIA

REDDITO DI DIGNITA' - ReD

1. QUANDO UNA FAMIGLIA, UNA PERSONA E' IN POVERTA' ASSOLUTA

Per definire le famiglie e le persone in povertà assoluta, l'ISTAT individua una soglia di povertà assoluta che si modifica annualmente.

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.
Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

ESEMPI DI SOGLIA MONETARIA MENSILE DI POVERTA' ASSOLUTA CHE SI PUO' STIMARE IN PUGLIA nel 2014

N. componenti	Città metropolitana	Piccolo comune
2 componenti adulti	863	797
2 componenti anziani	811	745
5 componenti con tre minori	1.400	1.300
5 componenti con due minori	1.390	1.290
6 componenti con 4 minori	1.615	1.500
6 componenti con 3 minori	1.590	1.490

Stima su dati Istat

I nuclei familiari che hanno un reddito che non consente di poter acquistare questo paniere di beni, sono al di sotto della soglia della povertà assoluta.

2. CHI SONO I SOGGETTI IN POVERTA' ASSOLUTA

Secondo gli ultimi dati disponibili la povertà assoluta riguarda le seguenti cateorie:

- famiglie da 5 componenti in su (16,4%);
- Coppie con 3 e più figli (16%),

- le famiglie monogenitoriali con 3 e più figli hanno una incidenza del 10%;
- Coppie con 3 e più figli minori (18.6%);
- Famiglie con persone di riferimento in età fino a 34 anni (circa 10-11% delle famiglie);
- in età da 45 a 54 anni (circa l'8% delle famiglie);
- Famiglie con capofamiglia disoccupato (circa il 22%); con professione di operaio (10-12%);
- Famiglie con più figli e con almeno un disabile minore;
- nei piccoli comuni circa il 9-10%;
- famiglie con soli stranieri (circa il 27%);

Queste prime indicazioni che la tipologia delle famiglie in povertà assoluta è molto differenziata; è fatta da persone che lavorano e da disoccupati, da anziani e da stranieri, concerne le famiglie di maggiori dimensioni e con la presenza di minori.
Pertanto, una misura di contrasto della povertà assoluta e dell'inclusione sociale e lavorativa dovrebbe sviluppare percorsi differenziati di sostegno, di accompagnamento, di percorsi di inclusione sociale, di percorsi di inserimento lavorativo.

Le famiglie in Puglia ammontano a circa 1.500.000, di cui poco meno di 100.000 sono da 5 componenti in su.

I 600 euro mensili previsti per un nucleo familiare di 5 componenti sono nettamente inferiori al 1.300.000/1.400.000 euro mensili come soglia di povertà assoluta.

Se si prevede di sostenere nuclei familiari con ISEE<di 3.000 euro, si parla di famiglie che al netto di risorse patrimoniali (che non producono redditi monetari mensili) hanno un reddito mensile <di 500-600 euro.

Dal grafico si evince la misura del'intervento

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI - COMITATO REGIONALE DELLA PUGLIA

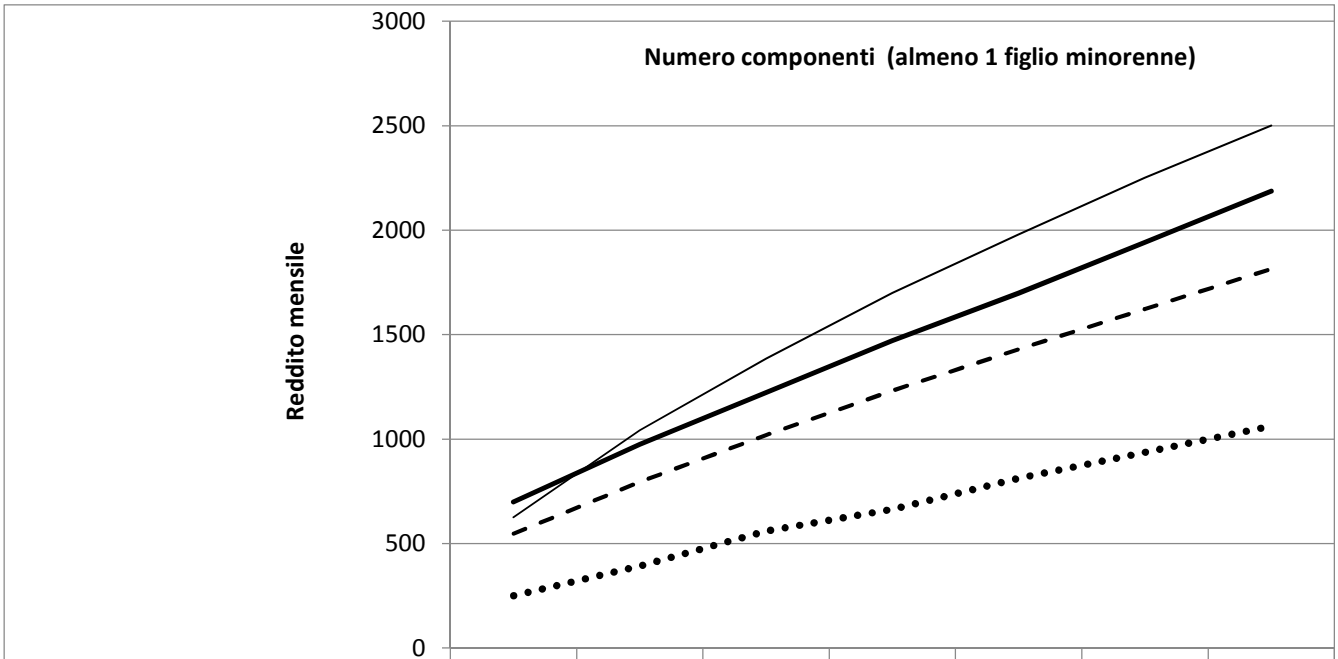

	1	2	3	4	5	6	7
ISEE = € 3.000	250	393	560	665	813	938	1063
Soglia povertà ISTAT	625	1042	1386	1699	1980	2251	2501
Media povertà assoluta	698,49	974,82	1222,54	1471,09	1697,57	1942,04	2186,52
Minimo povertà assoluta SUD	548,7	796,77	1019,75	1233,01	1431,06	1623,11	1815,15

Quindi, per portare al superamento della soglia di povertà assoluta, il nucleo familiare dovrebbe ricevere altri servizi, secondo i propri bisogni, in relazione ai propri fabbisogni.

Con un intervento di 600 € per le famiglie sotto la linea verde, si ottiene:

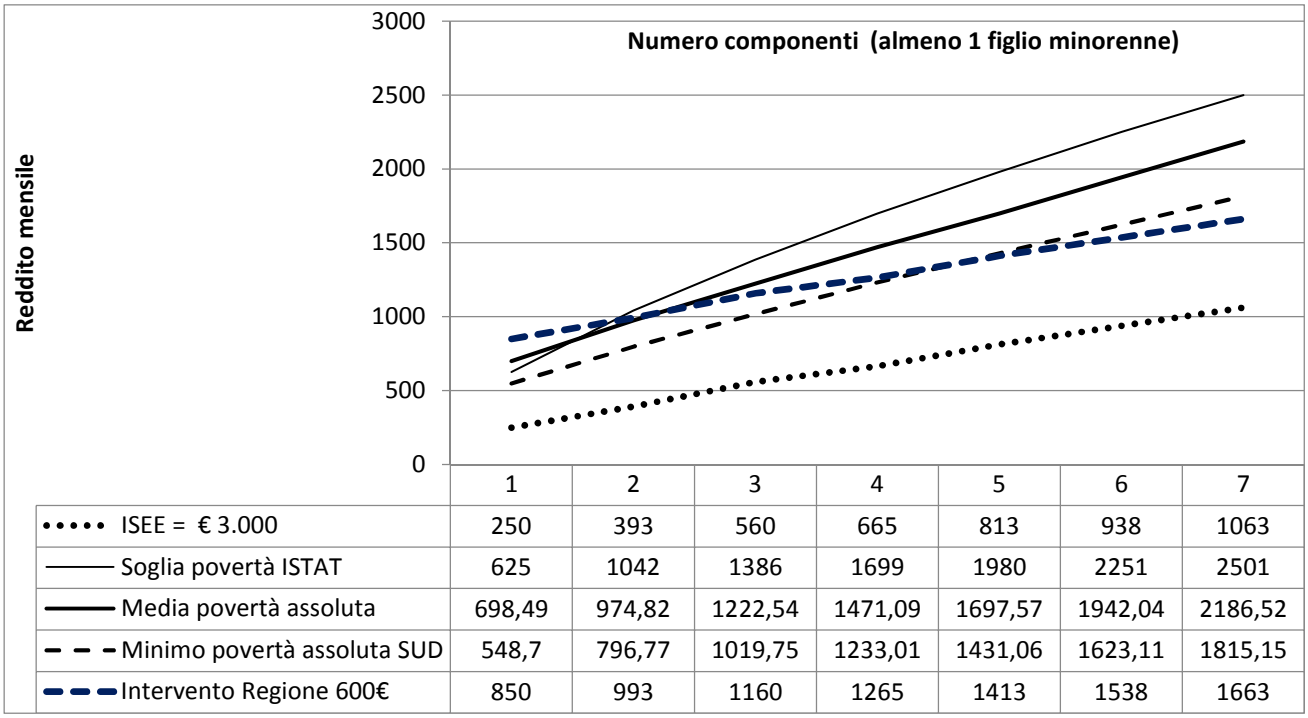

	1	2	3	4	5	6	7
ISEE = € 3.000	250	393	560	665	813	938	1063
Soglia povertà ISTAT	625	1042	1386	1699	1980	2251	2501
Media povertà assoluta	698,49	974,82	1222,54	1471,09	1697,57	1942,04	2186,52
Minimo povertà assoluta SUD	548,7	796,77	1019,75	1233,01	1431,06	1623,11	1815,15
Intervento Regione 600€	850	993	1160	1265	1413	1538	1663

Si nota che escono dalla soglia di povertà le persone da sole al limite della soglia ISEE, quando ci sono figli le famiglie con ISEE fino a 3000 € rimangono sotto la soglia media di povertà assoluta.

Criticità dell'ISEE.
Con il nuovo ISEE, le famiglie con disabili minorenni non si differenziano praticamente più rispetto alle famiglie di pari composizione e reddito. Applicare quindi l'ISEE "tout court" significa sicuramente penalizzare le famiglie con disabili.

3. PUNTI DI CRITICITA' DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

DESTINATARI E CRITERI DI ACCESSO

Nel disegno di legge non è chiaro chi è il soggetto che viene preso in carico se la famiglia in povertà assoluta o il singolo soggetto familiare (maggiorenne)

Dovrebbe essere chiarito che la presa incarico è della famiglia in povertà assoluta, all'interno della quale ci sono i diversi fabbisogni individuali e relazionali.

Infatti, il nucleo familiare è il riferimento idoneo per valutare le condizioni economiche della persona e rappresenta il quadro di contesto imprescindibile nel quale collocare l'approfondimento della sua situazione sociale e relazionale.

Se la famiglia consente di individuare il contesto, l'utente dei percorsi di inclusione è la singola persona componente della famiglia, con i propri fabbisogni personali e relazionali.

Pertanto, all'interno della famiglia in condizioni di povertà assoluta, ci sono fabbisogni per le diverse persone che la compongono e quindi la individuazione di percorsi personalizzati definiti attraverso un patto individuale tra i diversi componenti della famiglia e le istituzioni pubbliche competenti.

DIVERSIFICAZIONE DEI BISOGNI

Nel disegno di legge, inizialmente ci sono buone e interessanti propositi ma poi si parla solo di tirocinii (presumendo solo ed esclusivamente percorsi di inserimento lavorativo).

In realtà, in uno o più incontri, a seconda delle situazioni, sono da valutate, oltre alle fragilità e ai bisogni dei componenti della famiglia, anche le concrete possibilità di attivazione. Sulla base di quanto emerso in questi incontri si dovrebbe operare una distinzione (reversibile) fra:

1. persone idonee al lavoro, in vista di un percorso d'inserimento lavorativo;
2. persone candidate all'inserimento sociale, socio-sanitario o socio-educativo (minori a rischio di dispersione scolastica, diverse condizioni di disabilità, ecc.);
3. persone che hanno necessità esclusivamente di sostegno economico.

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI - COMITATO REGIONALE DELLA PUGLIA

WELFARE GENERATIVO: RUOLO DEL TERZO SETTORE E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Si deve porre la persona aiutata in condizione di contribuire con le proprie capacità ad accrescere la socialità, la solidarietà e la ricchezza della comunità a cui appartiene. Si tratta di trasformare l'aiuto ricevuto in ore di impegno che l'interessato offre in attività utili per la comunità e per se stesso. L'utente vede così salvaguardata la propria dignità di persona che può fornire un proprio contributo alla collettività, evitando di essere ridotto a semplice assistito. Le attività possono essere svolte con le associazioni di volontariato, con i soggetti del Terzo Settore e con gli enti pubblici. Analogamente agli attori coinvolti, anche le forme possono risultare le più varie, spaziando dall'impegno orario nel volontariato o negli enti pubblici alla partecipazione a percorsi formativi e ad altre forme individuate dalla creatività locale. La varietà di possibilità sul tappeto é estremamente ampia, tocca tutto ciò che riguarda la conversione dei trasferimenti monetari in altrettante "prestazioni a corrispettivo sociale". Quello generativo non è un percorso d'inclusione lavorativa perché non prevede - neanche in prospettiva - un rapporto di lavoro. D'altra parte, lo svolgimento di attività volontarie non retribuite, promosse per esempio da organizzazioni del Terzo Settore, permette anche a persone con scarsa occupabilità (per età, condizioni personali o altro) di essere valorizzate in un contesto sociale, nonché di acquisire competenze e abilità spendibili anche, ma non solo, in contesti lavorativi.

PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Bisogna essere consapevoli che le percentuali di reinserimento lavorativo degli schemi di reddito minimo sono relativamente basse anche nei contesti istituzionali più virtuosi Ciò vale soprattutto per gli schemi di attivazione rivolti ai soggetti più deboli, quali sono presumibile coloro che, pur risultando abili al lavoro, versano in condizioni di povertà assoluta. Tassi di inserimento lavorativo stabile nell'ordine del 20-25% dei beneficiari sono considerati la norma nei contesti più avanzati, caratterizzati da livelli di disoccupazione più contenuti di quello italiano e nei quali i servizi per l'impiego hanno risorse e capacità superiori.

Perciò non si può fare troppo affidamento su questi percorsi di inserimento stabile.

In questo caso rientrano tutte le misure di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale.

Una seria riflessione deve essere fatta sull'organizzazione dei Centri per l'Impiego, del sistema dei servizi pubblici, del privato-sociale e del privato di attivare percorsi di politica attiva; risorse regionali specificamente destinate a questi soggetti.

PROPOSTE OPERATIVE

Definire meglio i requisiti generali di accesso al beneficio. Inoltre, risulta necessario raccordare in modo più preciso l'art. 4 comma 3 con l'art. 5 comma 1: il contesto per l'accesso deve essere definito a livello di nucleo familiare, che di conseguenza viene preso in carica nell'Ambito territoriale al fine di superare le condizioni di povertà assoluta in cui versa come nucleo; gli interventi sono relative alle singole persone che compongono il nucleo familiare e che esprimono fabbisogni diversi

Se lo schema di riferimento è il SIA sperimentale, il requisito di accesso è posseduto dal nucleo familiare e il sostegno è al nucleo familiare.

In questo caso i requisiti sono di natura:

1. personale
2. familiare, con la presenza di almeno un componente di minore età, prevedendo elementi di favore per nuclei familiari con più di un minorenne (anche per contrastare la povertà dei bambini);
3. economica: ISEE;
4. lavorativa.

Questi requisiti possono essere richiamati nella legge all'art. 4 e poi dettagliati nel provvedimento di Giunta di cui all'art.13-

La novità del ReD è che al sostegno monetario si associa , potenzialmente, un percorso multidimensionale per i componenti del nucleo familiare che fa riferimento a servizi e ad altre risorse addizionali, oltre a quello puramente monetario di sostegno al reddito.

Infatti, si prende in considerazione il nucleo familiare in povertà assoluta, con la presenza di almeno un minore (ma certamente ci saranno più minori come dimostrano i dati) la presa in carico non dovrebbe prevedere solo percorsi di inserimento lavorativo per le persone in età da lavoro, ma anche gli altri due aspetti che possono riguardare gli altri soggetti del nucleo familiare in povertà assoluta:

1. inserimento sociale;
2. servizi volontari con gli organismi del terzo settore, qualora uno dei soggetti del nucleo familiare non sia idoneo per gli inserimenti lavorativi previsti, al fine di superare la mera condizione di pura assistenza.

Si deve tener presente che già gli attuali programmi in essere a livello regionale e nazionale in termini di politiche attive per il lavoro prendono in carico i giovani disoccupati e inoccupati tra i 15 e i 29, e con la nuova programmazione è prevista una estensione fino ai 34 anni; così per gli inserimenti lavorativi dei disabili, per le donne e per persone in situazione di svantaggio lavorativo che hanno una età superiore a 50 anni.

La questione centrale è l'organizzazione personalizzata dei servizi già in essere o in programmazione e la loro efficace finalizzazione.

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI - COMITATO REGIONALE DELLA PUGLIA

Emendamenti.

ATTUALE	PROPOSTA di emedamento
Art. 4 – comma 1 Il Reddito di Dignità regionale mira a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire l'inclusione lavorativa e sociale degli individui poveri e delle loro famiglie.	**Art. 4 – comma 1** Sostituire: degli individui poveri e delle loro famiglie con: delle persone e delle famiglie in condizioni di povertà
Art. 4 comma 3 Il Reddito di Dignità regionale, riconosciuto, per un periodo limitato e predeterminato, ai beneficiari selezionati sulla base di una valutazione multidimensionale dei bisogni e che abbiano sottoscritto un patto individuale di inclusione sociale attiva, comprende: (a) una misura di sostegno economico nella forma di integrazione al reddito, (b) un programma di inclusione sociale e lavorativa, sotto forma di "tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione", (c) l'accesso ad opportunità formative.	Art. 4 comma 3 Aggiungere: d) un programma di inclusione sociale per i minori del nucleo familiare; e) un programma di inclusione sociale e lavorativo per i componenti del nucleo familiare con diverse fragilità; f) un programma di inclusione sociale in termini di servizio volontario per i soggetti del nucleo familiare non idoneo al lavoro.
Art. 4 comma 4 Il patto individuale di inclusione sociale attiva è un accordo in forma scritta tra il Comune capofila dell'Ambito territoriale di riferimento e il soggetto richiedente con il proprio nucleo familiare, rivolto a definire il percorso integrato di inclusione sociale attiva, stabilendo, con riferimento all'intero nucleo famigliare, gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento sociolavorativo, gli impegni e gli obblighi reciproci, i risultati attesi dal percorso di inclusione.	Art. 4 comma 4 Sostituire: soggetto richiedente con il proprio nucleo familiare con: nucleo familiare sostituire: , con riferimento all'intero nucleo famigliare, con: per i diversi componenti dello stesso, dopo l'ultima parola: inclusione aggiungere:

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI - COMITATO REGIONALE DELLA PUGLIA

	attiva
Art. 5, comma 1 Possono accedere al Reddito di Dignità regionale tutte le persone e le famiglie residenti in Puglia da almeno dodici mesi alla data di presentazione della istanza, che si trovino in una condizione di fragilità e vulnerabilità socioeconomica e che siano disponibili a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva. ……	**Art. 5, comma 1** Possono accedere al Reddito di Dignità regionale **tutte le famiglie** residenti in Puglia da almeno dodici mesi alla data di presentazione della istanza, che si trovino in una condizione di fragilità e vulnerabilità socioeconomica e **i cui componenti** siano disponibili a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva.
Art. 5 comma 2 Ai fini della valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone concorrono: a) la situazione reddituale e patrimoniale familiare; b) altre eventuali condizioni di maggiore fragilità sociale tra le quali la composizione del nucleo familiare con particolare riferimento alla presenza di figli in minore età, la durata del periodo di assenza di occupazione o di esclusione dal mercato del lavoro e la condizione abitativa. All'entrata in vigore della presente Legge la situazione reddituale e patrimoniale familiare è definita con riferimento all' ISEE, l'indicatore di situazione economica equivalente di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, e viene stabilita una soglia pari ad euro 3.000 di ISEE. Detta soglia potrà essere elevata in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, con apposito provvedimento di Giunta Regionale.	**Art. 5 comma 2** Ai fini della valutazione della condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone concorrono i seguenti requisiti: a. personale b. familiare, con la presenza di almeno un componente di minore età, prevedendo elementi di favore per nuclei familiari con più di un minorenne; c. situazione reddituale e patrimoniale familiare; d. lavorativa dei componenti del nucleo familiare in età lavorativa; e. condizione abitativa. La situazione reddituale e patrimoniale familiare **definita con riferimento all' ISEE, l'indicatore di situazione economica equivalente di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, opportunamente adattato per tenere in debito conto le situazioni di disabilità**; **La soglia ISEE viene individuata con apposito provvedimento di Giunta Regionale.**

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI - COMITATO REGIONALE DELLA PUGLIA

Con apposito provvedimento di Giunta Regionale, di cui all'art. 13 della presente legge, sono individuate le griglie per la valutazione delle ulteriori condizioni di fragilità sociale indicate nel comma 2 lettera b). Per ciascun nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di accesso al beneficio economico di cui all'articolo 4. Costituisce condizione di accesso alla misura di Reddito per l'Inclusione attiva la espressa disponibilità del richiedente e del suo nucleo familiare a sottoscrivere apposito patto individuale di inclusione sociale attiva, per l'adesione al percorso concordato di attivazione e di inclusione sociale attiva.	Con apposito provvedimento di Giunta Regionale, di cui all'art. 13 della presente legge, sono individuate le griglie per la valutazione delle ulteriori condizioni di fragilità sociale indicate nel comma 2 lettera b). Per ciascun nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di accesso al beneficio economico di cui all'articolo 4. Costituisce condizione di accesso alla misura di Reddito per l'Inclusione attiva la espressa disponibilità del richiedente e del suo nucleo familiare a sottoscrivere apposito patto individuale di inclusione sociale attiva, per l'adesione al percorso concordato di attivazione e di inclusione sociale attiva.
Art. 11 – Patto individuale di inclusione sociale attiva 1. Il richiedente la misura di cui all'articolo 4 e il Servizio Sociale dell'Ambito territoriale sociale di riferimento stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione sociale attiva, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente. 3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente medesimo. 4. Per le finalità di inclusione sociale, di	**Art. 11 – Patto individuale di inclusione sociale attiva** 1 **Il nucleo beneficiario della** misura di cui all'articolo 4 e il Servizio Sociale dell'Ambito territoriale sociale di riferimento stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione sociale attiva, **per i diversi componenti del nucleo familiare richiedente**. 3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva prevede gli obblighi cui deve attenersi **il nucleo familiare beneficiario e i suoi singoli componenti** e riporta le cause di decadenza dalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente medesimo. 4. Per le finalità di inclusione sociale, di

occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro, accreditati ai sensi della l.r. 29 settembre 2011, n. 25, e il Servizio Sociale dell'Ambito territoriale di riferimento procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.	occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro, accreditati ai sensi della l.r. 29 settembre 2011, n. 25, e il Servizio Sociale dell'Ambito territoriale di riferimento procedono a una valutazione **congiunta dei bisogni dei singoli componenti del nucleo familiare**, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.
Art. 12 L'accesso alle misure complementari 1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in sede di attivazione dei patti individuali per l'inclusione sociale attiva *in favore* ***dei beneficiari*** del Reddito di Dignità, sono previsti anche interventi mirati per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale, l'empowerment individuale e la crescita del pronostico di occupabilità dei suddetti beneficiari, rispetto ai fabbisogni di competenze nei contesti produttivi in cui si svolgono i tirocinii di cui all' art. 1, co. 1 lett. d), della legge regionale 5 agosto 2013, n. 23.	**Art. 12 L'accesso alle misure complementari** 1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in sede di attivazione dei patti individuali per l'inclusione sociale attiva *in favore* ***singoli componenti del nucleo familiare beneficiario*** del Reddito di Dignità, sono previsti anche interventi mirati per la riqualificazione e l'aggiornamento professionale, l'empowerment individuale e la crescita del pronostico di occupabilità dei suddetti beneficiari, rispetto ai fabbisogni di competenze nei contesti produttivi in cui si svolgono i tirocinii di cui all' art. 1, co. 1 lett. d), della legge regionale 5 agosto 2013, n. 23
Art. 13 – Modalità attuative **Comma 1** g) i contenuti del patto individuale di inclusione sociale attiva;	**Art. 13 – Modalità attuative** **Comma 1** g) **i contenuti del patto di inclusione sociale attiva dei componenti del nucleo familiare**;
Art. 14 – Governance **2**. I percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore delle persone richiedenti il	**Art. 14 – Governance** **2**. I percorsi integrati di inclusione sociale attiva in favore delle persone richiedenti il

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI - COMITATO REGIONALE DELLA PUGLIA

Reddito di Dignità regionale sono promossi e attivati dai Comuni associati in Ambiti territoriali sociali, di cui alla l.r. 10 luglio 2006, n. 19, con i rispettivi Servizi sociali regionali, in collaborazione con le agenzie attive sul territorio regionale per la promozione delle politiche attive del lavoro ed in collaborazione con i soggetti socioeconomici del territorio. **4**. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene costituita in ciascun Ambito territoriale sociale una *equipe multiprofessionale*, per assicurare la valutazione multidimensionale delle domande e i relativi interventi per la presa in carico complessiva e integrata **del beneficiario e del suo nucleo familiare.** Alla suddetta equipe concorrono risorse umane del Servizio Sociale professionale e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale, risorse umane del Centro per l'Impiego, per le rispettive competenze.	Reddito di Dignità regionale sono promossi e attivati dai Comuni associati in Ambiti territoriali sociali, di cui alla l.r. 10 luglio 2006, n. 19, con i rispettivi Servizi sociali regionali, in collaborazione con le agenzie attive sul territorio regionale per la promozione delle politiche attive del lavoro e ~~d in collaborazione~~ con i soggetti socioeconomici del territorio. **4**. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene costituita in ciascun Ambito territoriale sociale una *equipe multiprofessionale*, per assicurare la valutazione multidimensionale delle domande e i relativi interventi per la presa in carico complessiva e integrata **del nucleo familiare e dei suoi componenti**. Alla suddetta equipe concorrono risorse umane del Servizio Sociale professionale e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale, risorse umane del Centro per l'Impiego, per le rispettive competenze.

IN CONCLUSIONE

E' evidente che la strategia di contrasto alla povertà familiare richiede una revisione delle politiche e delle risorse destinate alle politiche sociali e alle politiche attive del lavoro.
Infatti, si possono determinare situazioni di sovrapposizioni di interventi sulle stesse persone e sulla stessa famiglia erogati da soggetti diversi in attuazione di azioni e politiche differenti a livello regionale e di ambito sociale.

Un banco di prova sarà la predisposizione dell'imminente nuovo piano regionale triennale per le politiche sociali.

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI - COMITATO REGIONALE DELLA PUGLIA

Nel disegno di legge è previsto un Tavolo di partenariato socio economico per la concertazione e il monitoraggio del Reddito di Dignità, supportato da una struttura di progetto per il coordinamento delle azioni.

Tuttavia, un'azione coordinata è necessaria soprattutto a livello di ambito territoriale, che devono integrare i servi da erogare e quelli già erogati avendo contesto di riferimento il nucleo familiare e la predisposizione dei percorsi di inserimento sociale e lavorativo per i singoli suoi componenti.